

Allegato A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 (a) (i) e 21 del Reg. (CE) 1698/05

Allegato II, punto 5.3.1.1.1 del Reg. CE 1974/06

Bando pubblico

Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”

AZIONE 1 – “Formazione”

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	
1. OBIETTIVI E FINALITA'	
2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 1 - "FORMAZIONE"	
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	
4. SOGGETTI BENEFICIARI	
4.1 Impegni di carattere generale dell'impresa beneficiaria	
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	
6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI E DEMARCAZIONE	
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	
7.1 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	
8. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO	
9. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	
10. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	
11. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO	
12. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	
13. EROGAZIONE DELL'AIUTO	
14. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
16. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ	
17. DISPOSIZIONI FINALI	

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**NORMATIVA COMUNITARIA**

- **Comunicazione della Comunità Europea** relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata su GUCE C 244/2 del 01.10.2004;
- **Regolamento (CE) N. 864/2004** del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- **Regolamento (CE) N. 1998/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);
- **Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009**, recanti modifiche al Reg. (CE) 1698/2005;
- **Regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006**, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e s.m.i.;
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006**, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Decisione della Commissione Europea C(2008)737** del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;
- **Regolamento (CE) n. 73/09** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Regolamento (UE) n. 108/10** che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006;
- **Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010**, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;
- **Regolamento (UE) n. 679/2011** della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (Ue) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre 2006**, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge n. 898/86** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80
- **D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503** Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- **D.P.R. n. 445/2000** (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa);
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125** come modificato dal Decreto Ministeriale n.10346 del 13/05/2011,e successivamente dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22/12/2011 relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- **Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi.** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- **Legge 12 novembre 2011 n. 183/2011** – art. 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazione sostitutive).

NORMATIVA REGIONALE

- **Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento**, approvati, come previsto dagli artt. 71,75 e 78 del Reg. (CE) 1698/05, dal Comitato di Sorveglianza in data 30 giugno 2009;
- **Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 n. 166** sull’ Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative;
- **L.R. n. 15 del 7 agosto 2002** “Riforma della formazione professionale”;
- **L.R. n. 32 del 02/11/2006 pubblicata sul BUR Puglia n. 143 del 03/11/2006** “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004** pubblicata sul BURP n. 42 del 7 aprile 2004 recante criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 29/12/2004** pubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2005: istituzione del primo elenco regionale delle sedi operative ed accreditate per la realizzazione di attività formative;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1503 del 28/10/2005** pubblicata sul BURP n. 138 del 09/11/2005: istituzione del secondo elenco regionale delle sedi operative ed accreditate per la realizzazione di attività formative;

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2953 del 28/12/2010** pubblicata sul BURP n. 12 del 21/01/2011 recante modifiche al primo e secondo elenco regionale delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative;
- **Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008** “ Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
- **Legge Regionale n. 28/2006** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008** di approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013”, pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010**, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 39 del 2 aprile 2012 (pubblicata nel BURP n. 50 del 05 aprile 2012)**, relativa agli esiti delle attività della Commissione e approvazione dell’elenco degli Organismi di formazione e del Catalogo Regionale dell’offerta formativa.

PROVVEDIMENTI AGEA

- **AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 1.1 – marzo 2011.**
- **Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005** Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- **Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008** Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti.

1. OBIETTIVI E FINALITA’

La Misura 111 - “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” - Azione 1 “Formazione” persegue l’obiettivo di elevare il livello di capacità professionale degli addetti del settore agricolo e forestale e migliorare le conoscenze e competenze sul rispetto dei requisiti ambientali e di sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme comunitarie. In questo ambito, l’Azione 1 - “Formazione” riguarda la formazione degli imprenditori, dei dipendenti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e dei detentori di aree forestali e persegue i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere lo sviluppo del potenziale umano attraverso iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, e di informazione, inclusa la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative;
- sostenere lo sviluppo della competitività nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, nel rispetto dei principi di complementarietà e coerenza.

2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 1 - "FORMAZIONE"

L'Azione 1 – Formazione prevede l'erogazione di un sostegno ai beneficiari per la partecipazione ad **attività di formazione e di aggiornamento** in aula, in campo e a distanza, compresi percorsi di formazione individuali, seminari, stages, workshop, e-learning, finalizzate a favorire:

- il rispetto della normativa in materia di condizionalità (ottemperanza ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali), di benessere degli animali; di sanità pubblica, di sicurezza sul lavoro;
- il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- la crescita delle capacità gestionali e manageriali degli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e delle capacità professionali dei dipendenti dei medesimi settori, in materia di gestione tecnica, organizzativa ed economica dell'impresa (aspetti gestionali, finanziari ed economici; marketing e tecniche di collocazione del prodotto sul mercato; sviluppo di integrazioni orizzontali - cooperazione e associazionismo - e verticali - contratti di coltivazione; introduzione di tecniche innovative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti; risparmio energetico e produzione di energia in azienda; integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli.

Le iniziative formative saranno unicamente quelle incluse nel "Catalogo regionale dell'offerta formativa" dell'Azione 1 - "Formazione" della Misura 111 del PSR 2007-2013 e s.m.i. approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 n. 39 del 2 aprile 2012 pubblicata nel BURP n. 50 del 05 aprile 2012 e sul sito regionale del PRS (www.svilupporurale.regione.puglia.it).

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici dell'Azione 1 – "Formazione" gli imprenditori e i dipendenti delle aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale nonché i detentori di aree forestali, con priorità agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e alle donne. La priorità è determinata con l'attribuzione di specifici punteggi riportati nei criteri di selezione di cui al paragrafo 9.

In particolare i soggetti che posso partecipare alle attività formative risultano i seguenti:

A. imprenditori singoli o associati titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ed in possesso del fascicolo aziendale, nella qualità di:

- titolare di ditta individuale/contitolari di società di persone;
- amministratore/legale rappresentante di società di capitale;
- presidente/soci di cooperative di conduzione o di trasformazione di prodotti agricoli o forestali;

B. i lavoratori delle aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale;

C. i detentori di aree forestali.

Non possono partecipare al presente bando :

- i titolari di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (vedasi comunicazione della Commissione GUCE C 244/2 del 01.10.2004;

- gli imprenditori non in possesso del requisito di “affidabilità”, ai sensi della lettera e), comma 2, dell’articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011; sono ritenuti “non affidabili” i soggetti beneficiari di aiuti pubblici cofinanziati dalla UE a partire dall’anno 2000 per i quali è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale o parziale con revoca totale/parziale degli aiuti concessi con recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la completa restituzione delle stesse;

4.1 Impegni di carattere generale dell’impresa beneficiaria

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i;

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.

Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da

qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche attribuita per il presente Bando all'Azione 1 "Formazione" della Misura 111 è di Euro 5.000.000,00.

L'aiuto è concesso attraverso un "voucher formativo", a favore di ciascun beneficiario, a copertura del 100% delle spese ammissibili sostenute per la partecipazione al corso di formazione, fino all'importo massimo sotto stabilito.

L'importo del voucher è correlato alle spese sostenute e documentate per la partecipazione al corso di formazione sino ad un massimo definito, in relazione alla durata dell'attività formativa prescelta, come segue:

- Corso di durata breve (sino a 40 ore): importo massimo del voucher 1.000,00 euro;
- Corso di durata media (sino a 80 ore): importo massimo del voucher 1.800,00 euro;
- Corso di durata lunga (150 ore): importo massimo del voucher 3.000,00 euro.

Il voucher potrà essere utilizzato:

- per partecipare ad un corso di formazione incluso nel Catalogo regionale dell'offerta formativa;
- per partecipare ad un corso di formazione o di aggiornamento realizzato al di fuori del territorio regionale da un soggetto diverso rispetto a quelli indicati nel catalogo di offerta formativa purché a sua volta accreditato come organismo di formazione da parte della Regione presso cui ha sede. In tal caso, la durata del corso non potrà essere inferiore a quella per la quale viene riconosciuto il voucher formativo ed i contenuti formativi devono essere aderenti ai temi inclusi nel Catalogo regionale pubblicato sul BURP n. 50 del 05/04/2012.

6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI E DEMARCAZIONE

Non sono finanziabili le spese relative all'IVA.

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:

- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il consulente incaricato alla compilazione dello specifico elaborato informatico su applicativo reso disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) con l'utilizzo del **modello 2** (disponibile sul sito del PSR - www.svilupporurale.regione.puglia.it), corredato anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al consulente prescelto l'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di aiuto.

Il consulente incaricato dal richiedente gli aiuti:

- per l'accesso al portale regionale – finalizzato alla redazione del suddetto elaborato informatico - dovrà richiedere autorizzazione compilando l'apposito **modello 3** (disponibile sul sito del PSR - www.svilupporurale.regione.puglia.it) e inviare lo stesso esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: c.celiberti@regione.puglia.it ;
- per l'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nell'ambito del presente Bando dovrà richiedere autorizzazione compilando l'apposito **modello 4** (disponibile sul sito del PSR - www.svilupporurale.regione.puglia.it) da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: n.cava@regione.puglia.it.

I consulenti incaricati dai richiedenti gli aiuti potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN - utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata - entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell'operatività dei singoli portali per ciascuna scadenza periodica. **Per la prima scadenza periodica tale termine corrisponde al 18/07/2012 per il portale regionale e al 19/07/2012 per il portale SIAN.**

Successivamente all'esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale potrà essere compilato sul portale regionale l'elaborato informatico e solo a seguito dell'invio telematico dello stesso potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN la domanda di aiuto caratterizzata dal profilo Ente: Ente Regione Puglia.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce una procedura a "bando aperto – stop and go".

Si precisa che la partecipazione ad una scadenza periodica e la collocazione della domanda nella relativa graduatoria esclude la possibilità di presentare domanda di aiuto per le successive scadenze periodiche.

In considerazione della specifica procedura di acquisizione delle domande di aiuto si precisa che il termine che sarà stabilito per ciascuna scadenza, compresa la prima, non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di malfunzionamento o interruzione dell'operatività del portale regionale o del portale SIAN nelle 72 ore precedenti il termine stabilito per ciascuna scadenza.

Ad ogni scadenza periodica si effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute, al fine di individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se riaprire il bando con una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura definitiva dello stesso.

A seguito del completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al presente bando si procederà, con specifico provvedimento, alla chiusura definitiva dello stesso ed alla relativa pubblicazione sul BURP e sul portale regionale del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it).

Eventuali domande di aiuto rilasciate o pervenute in forma cartacea al di fuori dei termini specificatamente fissati per ciascuna scadenza periodica, saranno ritenute irricevibili.

Il portale regionale, per la compilazione dell'elaborato informatico, ed il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto - **saranno operativi per la prima apertura periodica a partire dal 18/06/2012.**

Il termine finale di operatività del portale regionale per la prima apertura periodica è fissato alle ore 12,00 del 27/07/2012 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno 28/07/2012.

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da tutta la documentazione indicata di seguito indicata, deve essere inserita in plico chiuso, che dovrà pervenire per la prima apertura periodica all'Ufficio Protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI, **entro e non oltre le ore 12,00 del 31/07/2012.**

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

**PSR PUGLIA 2007-2013 -
BANDO MISURA 111 – Azione 1 “Formazione”
RICHIEDENTE: _____
NON APRIRE**

Qualora entro 30 giorni dalla data stabilita per la prima chiusura periodica del bando non verrà adottato provvedimento di chiusura del presente Bando, si procederà in automatico all'apertura della **seconda scadenza periodica.**

Allo scopo si stabiliscono sin da ora per la seconda scadenza periodica i termini di operatività dei portali e di presentazione della copia cartacea della domanda.

Il portale regionale – per la compilazione dell'elaborato informatico – ed il portale SIAN – per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto – **saranno operativi per la seconda scadenza periodica a partire dal 10/09/2012.**

Il termine finale di operatività del portale regionale per la seconda scadenza periodica è fissato alle ore 12,00 del 12/11/2012 mentre per il portale SIAN è fissato alle ore 12,00 del giorno 14/11/2012.

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da tutta la documentazione indicata di seguito, deve essere inserita in plico chiuso, che dovrà pervenire per la seconda apertura periodica all'Ufficio Protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 – 70121 BARI, **entro e non oltre le ore 12,00 del 19/11/2012.**

Le eventuali successive aperture periodiche del bando verranno disposte con appositi provvedimenti a seguito delle risultanze del monitoraggio delle domande pervenute alla scadenza delle due precedenti aperture periodiche.

7.1 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte e rilasciata su portale SIAN, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia cartacea dell'elaborato informatico con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal consulente incaricato;
- attestazione di avvenuto invio telematico del suddetto elaborato informatico debitamente firmato dal richiedente e firmato dal consulente incaricato;

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente così come riportato nella domanda di aiuto;
- dichiarazione sostitutiva del richiedente secondo il **modello 5** disponibile sul sito del PSR (www.svilupporurale.regione.puglia.it);
- incarico alla redazione dell'elaborato informatico su portale regionale, autorizzazione all'accesso al Fascicolo aziendale e alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto; come indicato nel **modello 2**.

8. RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto, rilasciate nel portale SIAN e pervenute in copia cartacea all'Ufficio Protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI entro il termine fissato per ciascuna scadenza periodica, saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità.

all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al paragrafo 9 – “Criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi” del presente bando, alla conseguente formulazione della graduatoria.

La ricevibilità consiste nella verifica dei seguenti aspetti:

- a) presentazione del Plico entro il termine stabilito per ciascuna scadenza periodica;
- b) rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN entro il termine stabilito per ciascuna scadenza periodica;
- c) invio telematico dell'elaborato informatico entro il termine stabilito per ciascuna scadenza periodica.

Saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto per le quali risulteranno rispettati tutti i termini di scadenza innanzi riportati e, pertanto, costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

Per le domande ricevibili si procederà all'attribuzione dei punteggi in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al paragrafo 9 – “Criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi” del presente bando e alla conseguente formulazione della graduatoria.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

9. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

<i>Criteri di selezione</i>		<i>Punteggio</i>
a	Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)	4
b	Imprenditore agricolo/forestale di età inferiore ai 40 anni	5
c	Imprenditore agricolo/forestale di età superiore ai 40 anni	3
d	Dipendente di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età inferiore ai 40 anni	2
e	Imprenditore agricolo donna, imprenditore forestale donna di età inferiore ai 40 anni	5

f	Imprenditore agricolo donna, imprenditore forestale donna di età superiore ai 40 anni	3
g	Dipendente donna di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età inferiore ai 40 anni	3
h	Dipendente donna di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età superiore ai 40 anni	1

Il massimo punteggio attribuibile è di 14 punti.

A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando sul BURP.

10. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili collocate in posizione utile in graduatoria con riferimento alle risorse finanziarie attribuite al presente bando. Detta istruttoria è finalizzata a definire, attraverso la verifica della documentazione prodotta, il rispetto di quanto stabilito nel presente Bando e nella scheda di misura per l'accesso agli aiuti.

L'esito favorevole dell'istruttoria tecnico amministrativa determinerà l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto e la concessione del relativo aiuto pubblico.

Nel caso di esito istruttorio negativo si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato alla Autorità di gestione del PSR Puglia 2007-2013.

11. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: l'importo dell'aiuto pubblico concesso (voucher formativo), le modalità ed il termine per la fruizione delle attività formative e per l'erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

12. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il termine entro il quale si dovrà concludere l'attività di formazione sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

13. EROGAZIONE DELL'AUTO

L'aiuto pubblico (**voucher formativo**) sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di pagamento compilata su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea).

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (Agea).

Copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata sul portale SIAN, debitamente firmata dal beneficiario degli aiuti e corredata dalla documentazione sotto indicata, deve essere inviata in plico

chiuso all'Ufficio protocollo dell'Area Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Responsabile Misura 111
- Lungomare N. Sauro 45/47 – 70121 BARI

Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2007-2013
MISURA 111 – Azione 1 “Formazione”
DOMANDA DI PAGAMENTO - SALDO
BENEFICIARIO: _____
NON APRIRE

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- giustificativi di spesa (fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria degli Organismi di Formazione eroganti il servizio - o altri documenti avente valore probatorio equivalente);
- copia dei documenti probanti il pagamento dell'intera somma indicata in fattura in favore dell'Organismo di Formazione (Bonifico, assegno circolare, assegno bancario con copia della trattenuta del titolo rilasciata da istituto di credito);

14. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi dei beneficiari saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza degli stessi.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

16. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 111 – Per. Agr. Carlo Celiberti presso il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (tel. e fax 0805405257; indirizzo mail: c.celiberti@regione.puglia.it).

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Avviso si rimanda alla specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.